

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I. 00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°24 Del 30/05/2013	OGGETTO:
---------------------------	-----------------

APPROVAZIONE TARIFFE SUI RIFIUTI (TARES) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **12,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **2^ convocazione** in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Incarico	Presente	Assente
Dr. Giovanni Dettori	Presidente	X	
Sig. Nurra M. Raimondo	Consigliere		X
Sig. Pianu Giancarlo	Consigliere		X
Dr.ssa Bulla Sebastiana	Consigliere	X	
Sig. Tanda Sebastiano E.	Consigliere	X	
Sig.ra Loche Maria	Consigliere	X	
Sig.ra Brai Pietrina	Consigliere	X	
Sig. Chirigoni Giovanni	Consigliere	X	
Sig. Lisai Piero Luigi	Consigliere	X	
Sig. Mavuli Gesuino	Consigliere		X
Sig. Sanna Antonio	Consigliere		X
Sig. Ruiu Damiano	Consigliere	X	
Sig. Bulla Mauro	Consigliere	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario dell'Ente Dr. **Luigi Pirisi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
La seduta è pubblica.

Alle ore 12,40 entrano in aula i consiglieri Lisai Piero Luigi e Loche Maria, risultano presenti n. 9 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla*

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

VISTO l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 02.05.2013 n. 19, relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARES);

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo

dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale del 02.05.2013 n.18, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2013, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad individuare l'importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede l'applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq, non modificabile ai sensi del D.L.35/2013, art.10;

CONSIDERATO pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al contrario un'ulteriore diminuzione di gettito per il Comune rispetto alla T.A.R.S.U., non essendo più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

RITENUTO peraltro che gli aumenti derivanti dall'introduzione di tale maggiorazione di competenza statale, che graveranno in particolare sull'utenza domestica, di € 0,30/mq di spettanza esclusiva dello Stato non potrà essere aumentata sino a 0,40 €/mq ai sensi del D.L.35/2013, art.10;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone che il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti rispettivamente entro i termini di 66 gg, 90 gg, 120 gg e 150 gg., prevedendo peraltro che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento, mentre per il solo anno 2013, il versamento del tributo è effettuato in tre rate, scadenti entro i termini di agosto, ottobre e dicembre, ai sensi dell'art.10 del D.L.8 aprile 2013, n°35;

CONSIDERATO che la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

CONSTATATO, che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio tributi, ai sensi dell'art.49,c.1 del Dlgs.18.08.2000, n°267;

CON votazione palese espressa nei modi e termini di legge ;

- PRESENTI (9) - votanti (9) - favorevoli (9)

UNANIME DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto specificato in epigrafe
2. Di determinare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno): "Quota unitaria € 0,09x(mq)xka" € 0,09XKa	Quota variabile (€/anno): "Quota unitaria € 181,14xKbxCu€/ Kg" € 181,14XKbXCu
1 componente	0,07	46,04
2 componenti	0,08	107,40
3 componenti	0,09	138,09
4 componenti	0,10	168,77
5 componenti	0,10	222,47
6 o più componenti	0,10	260,83

Utenze non domestiche
Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno): "Quota unitaria €/mqxKc" € 0,05XKc	Quota variabile (€/anno): "Quota unitaria €/KgxD" € 0,42XKd
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
2 Campeggi, distributori carburanti		
3 Stabilimenti balneari		
4 Esposizioni, autosaloni		
5 Alberghi con ristorante	0,05	3,74
6 Alberghi senza ristorante		
7 Case di cura e riposo	0,04	3,28
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,05	3,31
9 Banche ed istituti di credito	0,02	1,64
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,05	3,77
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,04	2,88
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,05	3,35
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,02	1,52
15 Attività artigianali di produzione beni specifici		
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie		
17 Bar, caffè, pasticceria	0,22	16,17
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,03	2,10
19 Plurilicenze alimentari e/o miste		
20 Ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizze al taglio	0,02	1,26
21 Discoteche, night club		

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 21 del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

3. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in n. 3 rate con scadenze, fissate rispettivamente nei mesi di agosto, ottobre e dicembre e in concomitanza all'ultima rata dovrà essere versato direttamente allo Stato il connesso tributo su costo relativo ai servizi indivisibili.
4. Di stabilire che, ai sensi dell'art.35 del vigente regolamento tares, la riscossione del tributo sui rifiuti dovrà essere effettuata, per ogni anno successivo al 2013, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti rispettivamente entro i termini di 60 gg, 90 gg, 120 gg e 150 gg dalla data di ricevimento dell'invito di pagamento e per ogni utenza dovranno essere specificate le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale;

5. Di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, anche tramite il soggetto affidatario della riscossione dell'entrata, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui costi relativi ai servizi indivisibili, da riportarsi o su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, o su bollettino di conto corrente postale;
6. Di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Giovanni Dettori

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Luigi Pirisi

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data 28/05/2013

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Sebastiano Soro

N. _____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 05 /06/2013

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno __/__/__ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, comma 4°).

Data _____

Il Segretario Comunale

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data 05/06/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi